

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/909 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2022) 3565]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.
- (2) Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Si è avvalso di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate e dell'esito del dialogo bilaterale, risulta che parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni o sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.
- (7) Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza del diritto dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi ⁽²⁾.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 7 febbraio 2022,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Ares(2022)3643884

